

N.° 6.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO PRIMO

Degli oziosi e vagabondi.

Art. 1.

Gli oziosi, di cui nell'art. 450 del Codice penale saranno denunciati al Giudice di Mandamento, il quale tuttavolta che l'imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, farà, entro giorni cinque al più, precettare i denunciati con comminatoria d'arresto a comparire avanti di lui per sentirli nelle loro risposte.

Egli potrà decretare questo mandato di comparizione anche d'ufficio sulla notorietà e sulla voce pubblica.

Art. 2.

Se l'imputato comparso o tradotto avanti al Giudice ammette i fatti imputatigli, il Giudice pronuncia immediatamente in presenza del medesimo la sua ordinanza, colla quale lo ammonisce a darsi a stabile lavoro ed a farne constare nel termine che gli prefigge, imponendogli nel tempo stesso il divieto di variare la sua abitazione, senza preventiva partecipazione dell'Autorità politica locale.

Se l'imputato nega, il Giudice manda prima di tutto procedersi ad informazioni sommarie in accertamento dei fatti negati.

Queste informazioni, debbono essere assunte nel termine di giorni otto, salvo che abbiano a praticarsi incumbenti fuori del luogo.

Art. 3.

Le denunce però in iscritto, qualora siano fatte dagli Ufficiali od Agenti di Pubblica Sicurezza o dai Carabinieri Reali, terranno luogo di sufficienti informazioni, salvo all'imputato il diritto di somministrare la prova contraria.

In questo caso il Giudice, dopo aver sentito i testimoni che l'imputato presenterà a sua discolpa, potrà comunicare le generalità non che le circostanze di tempo, luogo e persone ai denunciati, li quali dovranno presentargli le loro osservazioni nel termine di giorni cinque.

Un regolamento approvato per Decreto Reale stabilirà le norme per la

suddetta comunicazione.

Art. 4.

Assunte le informazioni e ricevute le osservazioni suddette, il Giudice rilascia indilatamente nuovo mandato di comparire contro l'imputato; nel giorno stesso della comparizione di questo ed in di lui presenza pronuncia l'ordinanza definitiva colla quale lo assolve o lo ammonisce a termini dell'articolo secondo.

Art. 5.

La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare nel termine prefissole d'essersi data a stabile lavoro, od avrà mutato abitazione senza farne la preventiva partecipazione alla Autorità locale, sarà arrestata e tradotta avanti il Tribunale di prima Cognizione per essere punita a termini dell'articolo 452 del Codice penale.

Art. 6.

In caso di recidiva l'ozioso maggiore d'età sarà punito col carcere non minore d'un anno, da scontarsi per quanto sia possibile, in una casa dove sia attuato il lavoro.

Colla stessa pena sarà pure punita la recidività nel reato di vagabondaggio.

Art. 7.

Alle pene stabilite per gli oziosi e vagabondi andrà sempre ammessa la sorveglianza della polizia a termini dell'art. 52 del Codice penale.

Art. 8.

Gli oziosi e vagabondi minori d'anni sedici saranno per la prima volta consegnati ai loro, genitori o tutori, con ammonizione a questi di attendere, all'educazione professionale dei minori suddetti.

In caso di contravvenzione a questa ammonizione, i genitori e tutori che avranno trascurato di vegliare sui medesimi, saranno condannati ad una multa estensibile a L. 150 od al carcere estensibile a tre mesi, ed i minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro, dove sia loro insegnato un mestiere o professione.

Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni sedici che siano privi di genitori, di tutori e di altra persona che abbia cura di loro, e quelli ancora che non ostante la cura dei loro genitori, tutori o benefattori non si diano a stabile lavoro.

Potranno però essere chiamati da persone cognite e probe le quali offrano sufficiente garanzia per la futura educazione dei minore nei modi e condizioni sopra specificati pei minori aventi genitori o tutori.

Pel rilascio o rinvio dei minori provvederà sommariamente il Tribunale, di prima Cognizione, in modo però che la custodia non possa prolungarsi oltre la maggiore età.

Per le contravvenzioni dei genitori o tutori all'ammonizione di cui in questo articolo, provvederà pure il Tribunale di prima Cognizione.

CAPO SECONDO.

Dei ladri di campagna e del pascolo abusivo.

Art. 9.

Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo, saranno denunciate al Giudice del Mandamento dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza, dai Carabinieri Reali e dalle Guardie campestri e forestali. Potranno

anche esserlo da chiunque siasi, a norma dei principii generali della procedura criminale.

Queste denunce dovranno contenere gli indizi e le circostanze sui quali il sospetto è fondato, senza che il Giudice possa rifiutarle se sono redatte diversamente; e qualora sieno fatte dagli Ufficiali od Agenti di Pubblica Sicurezza o dai Carabinieri Reali, produrranno l'effetto di cui nell'art. 3 della presente Legge.

Il Giudice, se la denuncia è appoggiata a sufficienti indizi, decreterà immediatamente il mandato di comparizione, contro l'individuo denunciato. Procederà quindi nella conformità prescritta dal suddetto art. 3 e dagli articoli 2 e 4, e coll'ordinanza di cui in questi ultimi due articoli lo assolverà se ne sarà il caso; diversamente lo ammonirà che sorgendo nuovi sospetti contro di lui gli saranno applicabili le disposizioni dei seguenti articoli, dei quali gli darà lettura o ricorderà il tenore.

Se l'individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere un bestiame eccedente i suoi mezzi apparenti per mantenerlo, l'ammonizione quanto a lui conterrà anche il diffidamento, che se nel termine, che con la stessa ordinanza il Giudice gli prefigge, non lo riduce al numero di capi corrispondente ai suoi mezzi, gli sarà specialmente applicabile il disposto dell'art. 18.

Art. 10.

Le ordinanze definitive pronunciate a termini dell'articolo precedente, oltre d'essere scritte sui registri della Giudicatura a norma del prescritto dalle Leggi e Regolamenti generali, saranno registrate in un registro speciale.

Il Regolamento di cui nell'art. 3 stabilirà pure le norme per questa registrazione, ed indicherà le Autorità alle quali dovranno darsene copie nei modi e termini che saranno egualmente stabiliti nel Regolamento.

Art. 11.

Ove insorgano gravi indizi che una persona ammonita a termini del penultimo alinea dell'art. 9 ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, il Giudice procederà a perquisizione domiciliare, e nei Comuni che non sono Capi-luogo di Mandamento vi procederà il Sindaco od altro Ufficiale di Pubblica Sicurezza colla assistenza d'un Consigliere.

Tale perquisizione, dovrà sempre aver luogo quando vi sia istanza scritta dell'Autorità politica, o del danneggiato, se questo l'accompagna con sufficienti indizi.

Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata in modo verosimile la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del Mandamento o nella camera di sicurezza del Comune.

Di tutto quanto sopra si farà risultare mediante contemporaneo processo verbale, del quale si lascerà immediatamente nota alla incolpato e nelle 24 ore gliene sarà anche significata la copia personalmente od alla sua abitazione.

Art. 12.

Se una persona, come sopra ammonita, verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare in modo almeno verosimile la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e tradotta avanti al Giudice.

Art. 13.

Le persone arrestate a termini degli articoli 11 e 12 saranno giudicate in via

sommatoria dal Giudice di Mandamento, il quale non ravvisando sufficienti elementi di prova d'un furto specifico, ma riconoscendo accertato il fatto della ritenzione degli oggetti indicati nei suddetti due articoli, potrà obbligare l'incolpato ad indicarne circostanziatamente la provenienza.

Ricusandosi l'incolpato di dare la richiestagli indicazione, od essendo questa ravvisata insussistente, il Giudice lo condannerà ad una pena di polizia.

Se invece il Giudice crederà, che vi siano elementi per poter procedere contro l'incolpato come reo di furto, in tal caso procederà egli stesso o rimetterà la causa al Tribunale di prima cognizione, a tenore dell'articolo seguente e delle Leggi generali sulla Procedura criminale.

Art. 14.

Il reato di furto di campagna, quando non ecceda il valore di L. 20, e non sia accompagnato da circostanze aggravanti o connesso con altri reati eccedenti la competenza del Giudice di Mandamento, sia che risulti commesso dalle persone ammonite a termini dell'art. 2, sia che ne consti autore qualunque altro individuo, sarà di competenza di esso Giudice mandamentale e per la prima volta punito con pena di semplice polizia estensibile al doppio del *maximum* nel caso previsto dall'art. 420 del Codice penale, e sempre col *maximum* se è stato commesso di notte.

Art. 15.

Nel caso di recidiva imputata agli individui condannati a termini dell'articolo precedente pronunzierà il Tribunale di prima Cognizione ancorchè si tratti di valore non eccedenti le L. 20, e la pena non potrà essere minore d'un mese di carcere.

Art. 16.

Gli individui condannati dal Tribunale di prima Cognizione per furti di campagna come recidivi, dopo scontata la pena, rimarranno sottoposti alla sorveglianza della polizia per quel tempo che verrà dal Tribunale fissato, non maggiore di mesi sei.

Art. 17.

Gli oggetti sequestrati, od il loro, valore, qualora non potendosi conservare senza detrimento si fossero venduti, non venendo reclamati dal proprietario entro mesi dal giorno dell'avviso che il Giudice ne avrà ed affliggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alle congregazioni di carità locali.

Art. 18.

Qualora la persona ammonita in conformità del prescritto dall'ultimo alinea dell'articolo nono, nel termine stabilito nella ordinanza d'ammonizione, non abbia ridotto il numero del suo bestiame in conformità della ammonizione medesima, il Giudice sull'istanza del Sindaco o sulla denuncia degli Ufficiali od Agenti di Pubblica Sicurezza o delle Guardie campestri o di qualsiasi altra persona, procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica.

Sul prodotto della vendita si preleveranno le spese del sequestro e quelle della vendita. Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo è in tutto od in parte di spettanza altrui, il Giudice lo ecciterà a declinare il nome, cognome e domicilio del proprietario. L'atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni al proprietario designato, il quale, presentandosi prima della vendita e giustificando la di lui proprietà con atto autentico o con scrittura privata avente data certa anteriore

all'ammonizione, potrà rivendicare il suo bestiame mediante che paghi tutte le spese, salvo il suo regresso verso possessore a di cui odio fu operato il sequestro.

Art. 19.

Il reato di pascolo abusivo nei fondi altrui commesso sia da persone ammonite, sia da altri, è punito con pena di polizia.

Contro gli ammoniti si applicherà però sempre il massimo della pena.

I recidivi possono essere puniti col carcere estensibile a giorni quindici, o con multa, estensibile a lire cento.

Anche in caso di recidiva il reato sarà di cognizione del Giudice di Mandamento.

Art. 20.

Se nella nota, di cui all'articolo nono, si troveranno minori d'anni sedici, il padre, l'avo, la madre od il tutore, ovvero le altre persone responsabili della condotta del minore, coi quali egli convive, saranno precettati a comparire davanti al Giudice di Mandamento.

Il Giudice, sentiti i precettati nelle loro risposte, riconoscendo fondata la denuncia, li ammonirà di vegliare attentamente alla condotta del minore.

Art. 21.

Qualora il minore di sedici anni venga in seguito dichiarato colpevole per furto di campagna, se dalle risultanze, del processo apparirà che le persone contemplate nell'articolo precedente abbiano trascurato di vegliare sul medesimo, saranno punite con pene di polizia, non escluse le pene maggiori nel caso di complicità.

Art. 22.

Quando l'individuo ammonito come sospetto a tenore dell'articolo nono non avrà per due anni consecutivi subito veruna condanna, cesserà l'effetto dell'ammonizione; e sulla di lui istanza se ne farà annotazione a riscontro del suo nome nel registro di cui nell'articolo decimo.

Art. 23.

Più Comuni dello Stato potranno associarsi per far seguire il servizio dei loro Campari e Guardie campestri sotto una sola direzione e medesima disciplina.

Le norme pel servizio, le qualità e i gradi dei Capi da stabilirsi, le loro attribuzioni e le loro relazioni coi rispettivi Municipii sono determinate da un Regolamento proposto da ciascun Comune nel chiedere o nell'aderire al consorzio, coordinato e definitivamente formulato dal Consiglio provinciale, nel cui distretto esiste il maggior numero dei Comuni componenti il consorzio; ed in caso che non sia composto che di due Comuni, dal Consiglio cui appartiene il più popolato di essi.

Tale Regolamento sarà approvato per Decreto Reale.

I consorzi non potranno stabilirsi per un termine minore di cinque anni.

CAPO TERZO.

Disposizioni generali per alcune professioni.

Art. 24.

Chi vorrà' andare in giro pel commercio ambulante di chincaglierie, di zolfanelli, stampe od altre merci, o pel mestiere di vetraio, calderaio, stagnaio e simili, o per quello di saltimbanco, suonatore o cantante ambulante, vendere o distribuire sulle piazze o per le vie candelette, scapolari od immagini, paste,

confetti o liquori, o farla da intromettitore ambulante o da servitore di piazza, facchino, lustra scarpe e simili, dovrà farsi, inscrivere annualmente in apposito registro presso l'Autorità di polizia nel luogo di suo domicilio, la quale gli rilascerà il certificato della sua iscrizione.

Questo certificato dovrà essere sottoposto al visto dell'Autorità politica provinciale, e ciò a cura dell'Autorità locale qualora le parti, ne facciano domanda.

Art. 25.

L'iscrizione ed il visto di cui all'articolo precedente saranno sempre ricusati alle persone contemplate nell'articolo 460 del Codice penale.

Possano anche essere rifiutati per altri giusti motivi.

Il rifiuto tanto in un caso come nell'altro è significato al richiedente, mediante dichiarazione che non si fa luogo alla sua domanda.

Se questa fu fatta in iscritto, la dichiarazione può essere fatta in piedi od a tergo della medesima.

Il richiedente, avuta questa dichiarazione, se crede di dover insistere, può ricorrere all'Autorità superiore, la quale, assunte quelle informazioni che stima, conferma il rifiuto, ovvero manda concedersi l'iscrizione od il visto richiesti.

Il Sindaco potrà però accordare concessioni non soggette al visto, valide nel territorio del Comune, purchè non oltrepassino il termine di giorni otto, e non possono essere rinnovate nell'anno.

Art. 26.

- *omissis* -

Art. 27.

Le iscrizioni e le licenze sono valide pel corso di un anno dalla loro data. Esse potranno per altro, in caso d'abuso per parte dell'esercente, essere rivate dall'Autorità che le ha rilasciate o munite del suo visto. Contro questa revoca avrà luogo il ricorso, a termini del penultimo alinea dell'articolo venticinque.

Art. 28.

L'esercente sarà tenuto di presentare l'iscrizione o licenza a semplice richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Sicurezza Pubblica, o dei Carabinieri Reali.

Se rifiuterà di darne visione, se allegherà di non averla presso di sé o d'averla smarrita, o ne esibirà una che non gli appartenga, ovvero confesserà d'esserne sprovvisto, sarà presentato all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la quale, ove le consti dell'ottenuta iscrizione o licenza, restituirà la libertà all'imputato, ed in caso contrario lo rimetterà al Giudice di Mandamento.

Questi sentirà l'arrestato nelle sue risposte, e non adducendosi da esso legittima scusa, potrà condannarlo senz'altra formalità d'atti ad una ammenda estensibile a lire quindici per la prima volta, od anche agli arresti. Nel caso però che l'arrestato abbia presentata una iscrizione o licenza che non gli appartenga, la pena sarà del carcere non minore di giorni quindici, né maggiore d'un mese, da pronunziarsi dal Tribunale di prima Cognizione.

Art. 29.

I recidivi, di cui nel secondo alinea dell'articolo precedente, saranno condannati dal Tribunale di prima Cognizione al carcere estensibile ad un mese.

Quelli, di cui nel terzo alinea del medesimo articolo, saranno condannati al carcere da uno a due mesi.

Art. 30.

Alla pena, di cui nell'ultimo paragrafo di ciascuno dei due articoli

precedenti, saranno condannati tanto coloro che avranno fatto uso della iscrizione o licenza altrui, quanto coloro che avranno per tal fine rimesse ad altri le proprie iscrizioni o licenze.

Art. 31.

Non è lecito di stabilire uffizii pubblici di agenzia, di corrispondenza o di computisteria senz'averne prima fatta la dichiarazione in iscritto nelle città di Torino e Genova al Questore, e fuori di esse all'Intendente della Provincia, e senza aver ottenuto il loro assenso, il quale è espresso in piedi od a tergo della dichiarazione medesima, previa registrazione sì di quella, che di questa in apposito registro.

In caso di rifiuto di detto assenso, si procede com'è prescritto dai tre ultimi alinea dell'articolo venticinque.

Art. 32.

I contravventori al prescritto dal primo paragrafo dell'articolo precedente saranno denunciati al Tribunale di prima Cognizione e puniti secondo i casi con multa estensibile a lire cinquecento

CAPO QUARTO.

Consegna delle persone.

Art. 33.

Nelle Città che sono Capi-luogo di Provincia, od hanno una popolazione eccedente le diecimila anime, e nei porti di mare sarà obbligatoria la consegna all'Autorità politica di tutti gli abitanti di ciascuna casa.

La consegna sarà fatta a diligenza dei proprietari, per la propria famiglia e persone di servizio, come per le persone cui abbiano locata parte o tutta la casa.

I locatari saranno tenuti alla consegna delle persone componenti la propria famiglia, come delle persone di servizio, e di quelle cui avessero sublocato o tutti od in parte i membri di case che tengono in affitto.

Tali consegne dovranno, essere presentate all'Autorità politica nel termine di giorni quindici dalla data della attuazione del contratto per le locazioni stipulate per un anno o più, e nel termine di giorni cinque per quelle convenute a scadenza minore d'un anno.

Nel caso di omissione o di ritardo, i proprietari delle case o i locatari incorreranno nell'ammenda di lire cinque estensibile contro i recidivi a lire quindici.

Art. 34.

Chi vorrà tenere pensione o persone a dozzina, od affittare camere ed appartamenti mobigliati, od altrimenti somministrare presso di sè alloggio per mercede, dovrà farne la dichiarazione in iscritto al Sindaco del luogo, il quale la farà registrare in apposito registro, e quindi munita della propria dichiarazione comprovante la seguita registrazione, la restituirà al richiedente da cui sarà inoltre sottoposta al visto dell'Autorità politica del luogo o della Provincia.

La registrazione e visto suddetti saranno sempre rifiutati alle persone menzionate nell'art. 460 del Codice penale.

Potranno anche essere rifiutati per altri giusti motivi, ed in questo caso si osserverà il relativo disposto dagli articoli 25 e 31.

Art. 35.

Le persone contemplate nell'articolo precedente dovranno tenere un

registro affogliato e visato dall'Autorità politica per inscrivervi giornalmente le persone, cui daranno alloggio.

Art. 36.

Le consegne delle persone, cui sono tenuti gli osti ed albergatori a termini dei veglianti Regolamenti, saranno osservate, anche per quanto lo riguardi, da chi tiene pensione o persone a dozzina, od affitta camere od appartamenti mobigliati, od altrimenti suole somministrare alloggio per mercede.

Art. 37.

I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri e gli impresari di costruzioni muratorie dovranno entro un mese dalla data della presente Legge consegnare alla Autorità locale di Pubblica Sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente dovranno ogni quindici giorni consegnare la nota di quelli entrati nell'intervallo al loro servizio e di quelli usciti.

Queste note saranno formate nei modi prescritti dai Regolamenti.

Art. 38.

I contravventori agli articoli 34, 35, 36 e 37 saranno puniti con ammenda estensibile a lire quindici, ed in caso di recidiva con quella di lire venti a cinquanta.

CAPO QUINTO.

Disposizioni diverse.

Art. 39.

I Municipii delle Città Capi-luogo di Provincia e di quelle altre la cui popolazione eccede li 20|m abitanti, potranno con regolamenti, approvati per Decreto Reale, obbligare i proprietarii delle case a tenerne gli atrii e le scale illuminate nelle ore di notte che saranno indicate nei detti regolamenti, come pure a tenervi un portinaio dove ciò sia possibile.

Si potranno in quei regolamenti comminare, per la contravvenzione al precetto dell'illuminazione, pene di polizia, e per quelle concernenti il portinaio multa estensibile a L. 250.

Art. 40.

La sospensione od interdizione dall'esercizio della professione di oste, locandiere, bettoliere, birraio, caffettiere, e da quella di tenere giuoco di bigliardo od altro stabilimento aperto al pubblico, dovrà sempre essere pronunciata nei casi contemplati dall'art. 513 del Codice penale.

Art. 41.

Le licenze per gli esercizi pubblici, di cui nell'art. 76 della Legge 7 ottobre 1848, dovranno anche essere sottoposte al visto dell'Autorità politica provinciale.

In caso di rifiuto di quelle o di questo si osserverà dagli articoli 25, 31 e 38 della presente Legge.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza farà chiudere tutti gli esercizi pei quali non si ottenne regolare concessione, oppure essa non venne rinnovata alla scadenza.

Art. 42.

Le persone che due ore dopo il tramonto del sole sino all'alba sono incontrate trasportando argenteria, mobiglie o biancherie, se non possono dar conto di se, potranno essere tradotte dagli Agenti di Pubblica Sicurezza o Carabinieri nanti l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza che ordinerà o

l'immediato rilascio, ovvero la rimessione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 43.

Chiunque turbi l'ordine nei teatri ed altri pubblici spettacoli è punito cogli arresti.

Art. 44.

Nessuno può comparire in maschera nelle vie, nelle piazze, né in qualunque altro luogo pubblico senza l'autorizzazione in iscritto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ed in difetto dell'Autorità politica locale.

La stessa autorizzazione è necessaria pei balli pubblici e per le serenate clamorose.

Le contravvenzioni a quest'articolo sono punite con un'ammenda non minore di lire dieci né maggiore di lire venti.

Art. 45.

Chiunque tolga o guasti gli stampati o scritti affissi per ordine, dell'Autorità o colla sua autorizzazione sarà punito con un'ammenda da lire cinque a lire dieci.

Art. 46.

Le osterie, i caffè, le birrerie, i giuochi di bigliardo ed altri esercizi pubblici dovranno essere chiusi nelle ore di notte determinate dai regolamenti di polizia urbana, ed in difetto dai regolamenti speciali, che dovranno essere fatti dai Municipii nel termine di tre mesi dopo la pubblicazione della presente Legge, ed approvati con Decreto Reale.

Le contravvenzioni ai detti regolamenti sono punite con pene di polizia.

Art. 47.

Chiunque turbi la pubblica quiete con clamori, canti od altri rumori notturni sarà punito cogli arresti.

Art. 48.

È vietato lo smercio delle sentenze e di qualunque atto di procedura criminale nelle contrade, sulle pubbliche piazze e nei luoghi pubblici.

I contravventori a questo divieto sono puniti con pene di polizia.

Art. 49.

Sono mantenute in vigore le disposizioni dei regolamenti di polizia urbana e rurale di ciascun comune in tutto ciò che non è contrario alla presente Legge.

Però, invece delle pene in quei regolamenti comminate, si applicheranno quelle stabilite dalla presente Legge, e nei casi dalla medesima non preveduti, le pene di polizia stabilite dal Codice penale.

Rimane pure in vigore per l'Isola di Sardegna il disposto dall'art. 5 del Decreto Reale del 5 agosto 1848, col quale fu prescritta la pubblicazione del Codice penale in dett'Isola, in quanto non è altrimenti disposto dalla Legge 15 aprile 1851.

Art. 50.

I Segretari dei Magistrati, Tribunali e Giudici dovranno trasmettere all'Autorità politica provinciale estratto di tutte le sentenze, sia di assoluzione come di condanna, passate in giudicato che saranno pronunciate in dipendenza della presente Legge.

Tale estratto sarà trasmesso non più tardi di giorni quindici dopo l'intimazione di dette sentenze.

Art. 51.

La tabella annessa alla Legge 11 luglio 1852 per quanto riguarda il personale delle Guardie di Pubblica Sicurezza e le relative loro competenze potrà essere modificata per Decreto Reale, senza però eccedere i limiti qui

appresso indicati

2 Comandanti.....L.	1,600.	L. 3,200.
4 Brigadieri a....."	1,200.	" 4,800.
44 Sotto Brigadieri a....."	1,000.	" 44,000.
364 Guardie a....."	840.	" 305,760.
Casermaggio per 412 a....."	36.	" 14,832.
	Totale	<u>L. 372,592</u>

Art. 52.

La metà di tale -somma sarà a carico del Bilancio dello Stato, l'altra metà sarà ripartita fra i Comuni Capi-luogo di Provincia in ragione del numero delle Guardie e dei Graduati addetti ai rispettivi Uffici di Pubblica Sicurezza.

I Municipii dei Comuni suddetti dovranno essere sentiti circa il numero di Guardie da destinarsi in ciascheduno, non che circa la convenienza d'accrescere lo stipendio nel modo sovra stabilito.

Art. 53.

Le Guardie di Pubblica Sicurezza dovranno contrarre una ferma di sei anni ed assoggettarsi a quelle altre condizioni che verranno stabilite con apposito Regolamento da approvarsi per Decreto Reale.

Art. 54.

Potrà essere stabilita, a carico delle Guardie una ritenuta non maggiore di lire cinque mensili, la quale formerà un fondo da distribuirsi alla fine di ogni sei mesi a coloro, che nel corso del semestre si saranno maggiormente distinti per puntualità e zelo, nel servizio e per regolare Condotta.

Art. 55.

Le disposizioni di disciplina, di penalità e di foro sancite dal Regolamento, delli 17 ottobre 1822 per li Carabinieri Reali, non che dalle Leggi e dai Regolamenti relativi, saranno applicate al Corpo delle Guardie di Sicurezza Pubblica.

Un Decreto Reale potrà però stabilire le modificazioni alle dette disposizioni, che si ravviseranno necessarie in vista dello speciale servizio di questo Corpo e della sua organizzazione.

Per Decreto Reale si regoleranno parimenti le ritenute e le pensioni.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 8 luglio 1854.

VITTORIO EMANUELE

U. RATAZZI.